

**LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE  
INVESTONO: IPERAMMORTAMENTO, BONUS RICERCA E  
FORMAZIONE, FINANZIAMENTI REGIONALI  
CONFINDUSTRIA UDINE  
16 APRILE 2019**

**CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI RICERCA E  
SVILUPPO PER LE SPESE DI FORMAZIONE 4.0**

**Dott. Laura Briganti**  
*dottore commercialista – revisore legale*



## Credito d'imposta formazione 4.0

### A cosa serve

Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.



### Quali vantaggi

Credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.



### **A chi si rivolge**

Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.  
Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

### **Come si accede**

In maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.

Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.



## Normativa

- Art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
- Testo del decreto 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018
- Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018
- Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018- chiarimenti sul credito di imposta
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019- paragrafo 3.2



## Art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205

**46.** A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative **al solo costo aziendale del personale dipendente** per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

**48.** Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0** quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.



## **Art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205**

**50.** Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



## **Art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205**

**53.** Ai fini dell' ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D.Lgs. 39/2010. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

**55** .....on decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF saranno adottate, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio





## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

**Art. 2 c.3:** Il credito d'imposta non si applica alle “imprese in difficoltà”, così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

### **Art. 3 (Attività ammissibili)**

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud e fog computing;
- c) cyber security;
- d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- e) prototipazione rapida;
- f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

- g)* robotica avanzata e collaborativa;
- h)* interfaccia uomo macchina;
- i)* manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- l)* internet delle cose e delle macchine;
- m)* integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 .....  
sia rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali .... di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

### **Art.4- Spese ammissibili**

1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A e che partecipi in veste di docente o *tutor* alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

### **Art.5- Misura del credito di imposta**

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo articolo 6. Ai soli effetti dell'individuazione del momento di decorrenza della utilizzabilità in compensazione del credito d'imposta, le spese relative all'obbligo di certificazione contabile indicate al comma 2 si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile

Dott. Laura Briganti  
*dottore commercialista – revisore legale*



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

### **Art. 6 -Obblighi documentali e dichiarativi**

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti .

.....Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte ..... sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.

Dott. Laura Briganti  
*dottore commercialista – revisore legale*



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

### **Art. 6 -Obblighi documentali e dichiarativi**

.....I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell'apposito quadro.

### **Articolo 7 - Controlli**

Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'apposita certificazione e della documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte .....



## **Decreto 4 maggio 2018, G.U. n. 143 del 22 giugno 2018**

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205**

### **Articolo 7 - Controlli**

Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di formazione o di altri elementi, l'Agenzia delle entrate può richiedere al MEF di esprimere il proprio parere

### **Articolo 8 - Cumulo**

1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.



## Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018

### Art. 3

Il comma 4 dell'art. individua i “destinatari” delle attività formative ammissibili, chiarendo che per “personale dipendente” si intende esclusivamente il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

Il comma 6 dell'art. pone un'ulteriore condizione per l'ammissibilità al beneficio nel caso in cui la formazione sia affidata a soggetti esterni all'impresa: viene richiesto che le attività di formazione siano commissionate a soggetti qualificati.





## Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018

### Art. 3

Il comma 1 ribadisce che sono ammissibili le sole attività di formazione aventi ad oggetto le “materie” rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Tali “materie”, definibili in senso ampio come “tecnologie abilitanti

Le attività di formazione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione tanto se finalizzate alla “acquisizione” di competenze e conoscenze nelle suddette tecnologie, quanto se finalizzate al loro “consolidamento: pertanto le attività di formazione rilevano ai fini del beneficio sia se rivolte al personale dipendente non in possesso di conoscenze e competenze nelle materie in questione e sia se rivolte al personale dipendente già in possesso a vario titolo e livello di tali conoscenze e competenze

Possono accedere al Credito anche le imprese che non abbiano posto in essere investimenti in beni materiali “iper-ammortizzabili” e/o in beni immateriali “super-ammortizzabili”.



## Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018

### Art. 3

Perché gli investimenti in formazione siano rilevanti per il credito d'imposta, devono essere soddisfatte due ulteriori condizioni.

- L'accesso al credito è subordinato al fatto che l'impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d'imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti). In particolare, viene previsto che l'impegno a investire in formazione nelle suddette materie *“sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”*. Tale norma, si ricorda, prevede che i benefici contributivi o fiscali *“...e le altre agevolazioni”* connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti *“...a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente (rectius: Ispettorato Territoriale del lavoro), che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”*.



## Relazione illustrativa del decreto 4 maggio 2018

### Art. 3

- Ai fini della c. d. “portabilità” delle conoscenze e delle competenze acquisite a seguito delle specifiche attività di formazione svolte, viene richiesto che con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.

Dott. Laura Briganti  
*dottore commercialista – revisore legale*



## **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019- paragrafo 3.2**

### **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (c. da 78 a 81)**

Proroga di un anno l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0, **estendendolo** alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Limite massimo annuale di **300.000 euro** ma:

#### **➤ *Piccole imprese***

Agevolazione nella misura del 50% delle spese ammissibili;  
nel limite massimo annuale di 300.000 euro.

#### **➤ *Medie imprese***

Agevolazione nella misura del 40% delle spese ammissibili;  
nel limite massimo annuale di 300.000 euro.

#### **➤ *Grandi imprese***

Agevolazione nella misura del 30% delle spese ammissibili;  
nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

